GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 21 MARZO — NUM. 68

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 19 marzo 1888.

Macerata — Inscritti 20684, votanti 10152 — Lunghini Guglielmo eletto con voti 3134 — Ricci Paolo ebbe voti 3011; Bernabei Cesare 2800; Antici Giulio 845 — Voti nulli o dispersi 362.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 20 marzo corrente hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge:*

1. *Maggiori spese pel Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio* 1886-87;
2. *Stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio* 1888-89,

e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo. (1)

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Andolfato, Angeloni, Antoci, Anzani, Arbib, Arcoleo, Armirotti, Auriti.

Balestra, Balsamo, Basteris, Berti, Bertollo, Bobbio, Bonajuto, Bonardi, Bonasi, Bonfadini, Bonghi, Borromeo, Bottini Enrico, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Brunialti, Bufardeci.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Caldesi, Cambray-Digny, Canevaro, Canzi, Carcani Fabio, Carmine, Castelli, Caterini, Cavalieri, Cavalletto, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiaves, Chinaglia, Coccapieller, Comin, Compagna, Conti, Corvetto, Costa Andrea, Costantini, Crispi, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Cuccia, Curcio.

Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Blasio Vincenzo, Del Balzo, De Lieto, Della Rocca, De Mari, De Renzis Francesco, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Collobiano, Di Marzo, Dini, Di Pisa, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabbricotti, Fabrizj, Fagiuoli, Faina, Falconi, Falsone, Farina Luigi, Favale, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini.

Gabelli Aristide, Gaetani Roberto, Galimberti, Galli, Gallo, Garavetti, Garelli, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giampietro, Giolitti, Giordano Ernesto, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grimaldi, Guglielmini.

Indelli, Inviti.

Lacava, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Lorenzini, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli, Luporini.

Maffi, Majocchi, Maldini, Marcatili, Marcora, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferd., Martini Gio. Batt., Marzin, Mascilli, Massabò, Maurogònato, Mei, Menotti, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Morelli, Mussi.

Nanni, Napodano, Narducci, Nicolosi, Nocito.

Odescalchi, Oliverio.

Palitti, Palizzolo, Palomba, Pantano, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Passerini, Pavesi, Pavoncelli, Pelloux, Petroni, Peyrot, Pignatelli, Poli, Pompilj, Pozzolini, Pugliese Giannone.

Quartieri.

Racchia, Randaccio, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Pietro, Rizzardi, Romanin Jacur, Roncalli, Rubini.

Salandra, Sciacca della Scala, Senise, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Simeoni, Sola, Solimbergo, Sonnino, Sprovieri, Suardo.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Toscanelli, Trinchera, Trompeo, Tubi.

Vacchelli, Vigna, Villa, Villani, Visocchi.

Zainy, Zeppa, Zuccaro.

Erano assenti:

Alario, Albini, Allmèna, Amadei, Amato-Pojero, Araldi, Arnaboldi (*c*), Aventi.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Badini (*m*), Baglioni, Baldini, Balenzano (*c*), Barazzuoli, Baroni (*c*), Barracco (*c*)

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Barsanti, Basetti (c), Bastogi (c), Benedini (c), Berio, Bertana, Bertolotti, Bianchi (c), Billi, Boneschi (c), Borgatta, Borgnini, Borrelli, Boselli, Bovio (c), Bruschettini, Bucceri-Lanza (c), Buonomo, Buttini Carlo (c).

Caetani, Cairoli (a), Calciati, Calvi, Campi (c), Capoduro, Capone (c), Capozzi, Cappelli, Carboni (c), Carcano Paolo, Cardarelli (c), Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Casati (c), Castoldi (c), Cavallini, Cavallotti, Cerruti (c), Cerulli, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chigi, Chimirri, Cibrario, Cipelli, Cittadella (c), Clementi (c), Cocco-Ortu, Cocozza (c), Codronchi, Coffari (c), Colaianni, Colombo (c), Colonna-Sciarra, Comini, Compans, Coppino, Cordopatri (c), Correale, Costa Alessandro, Curati, Curioni.

D'Adda (c), De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, De Cristofaro (c), De Dominicis, Del Giudice, Della Valle, Delvecchio, Demaria, De Pazzi (c), De Renzi, De Riseis (c), De Simone, Di Baucina (c), Di Belgioioso (c), Di Belmonte, Di Breganze (c), Di Broglio, Di Camporeale, Di Groppello, Diligenti, Di Rudinì (c), Di San Donato, Di San Giuliano (a), Di San Giuseppe (c), Dobelli (c).

Fabris, Faldella, Fani (c), Farina Nicola, Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferri Felice, Figlia, Flauti, Florenzano, Forcella (c), Francica, Franchetti, Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Federico, Gagliardo, Gallotti (c), Gamba, Gandolfi (c), Gangitano (c), Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala, Giaconia, Gianolio, Ginori (c), Giordano Apostoli, Giovannini, Giudici G. Batt. (c), Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grossi, Guglielmi, Guicciardini.

Imperatrice.

Lagasi, Lazzarini, Levanti, Levi (c), Lioy, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Luzi, Luzzatti (a).

Magnati, Maluta, Mancini (a), Maranca Antinori, Marchiori, Marin, Mariotti Filippo, Mattei, Mazza, Mazzacorati (c), Mazziotti, Meardi, Mellusi, Mensio, Miniscalchi (c), Mirri, Morana (c), Mordini, Morini, Morra, Mosca (c), Moscatelli.

Nasi (c), Nicoletti, Nicotera, Novelli (c), Novi-Lena (a).

Oddone, Orsini-Baroni (c).

Pais-Serra, Palberti, Panattoni (c), Pandolfi, Panizza, Panunzio (c), Parisi-Parisi, Parona (c), Parpaglia, Pascolato (c), Pasquali, Paternostro (c), Pavoni, Peirano, Pelagatti, Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petronio, Pianciani, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plebano, Plutino (c), Polvere, Prinetti, Puglia (c), Pullè (c).

Quattrocchi (c).

Raffaele, Raggio, Ricci (c), Riccio, Rinaldi Antonio, Riola, Rocco (c), Romano, Rosano, Rossi (c), Roux, Rubichi, Ruspoli.

Sacchetti (c), Sacchi, Sacconi, Sagarriga, Salaris, Sani, Sanguinetti, Sannia, Santi, Sanvitale (c), Saporito, Sardi, Scarselli, Seismit-Doda, Sella (c), Serra Tito (c), Siacci, Sigismondi, Solinas Apostoli, Sorrentino, Spaventa (a), Speroni (c), Spirito, Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa, Tittoni, Toaldi (m), Torrigiani, Tortarolo, Toscano, Turbiglio, Turi (m).

Ungaro.

Vaccaj, Valle, Vastarini-Cresi, Vayra (c), Velini (c), Vendramini (c), Vigoni, Villanova, Vollaro (c).

Zanardelli, Zanolini, Zucconi (c).

LEGGI E DECRETI

Il numero **5255** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 23 ottobre 1884, n. 2736 (Serie 3ª), concernente l'ordinamento della Scuola Industriale di Vicenza;

Viste le deliberazioni prese dalla Giunta di vigilanza della detta scuola nelle adunanze del 30 dicembre 1887 e 15 febbraio 1888;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ordinamento della Scuola Industriale di Vicenza, stabilito col Regio decreto del 23 ottobre 1884, n. 2736 (Serie 3ª), è modificato come segue:

Art. 1.

La Scuola Industriale di Vicenza, fondata nel 1878 dal senatore Alessandro Rossi, col concorso dello Stato, della Provincia e del Comune di Vicenza, è costituita in conformità del presente decreto.

Al mantenimento di essa provvedono:

Il Governo con annue lire 43000.

La Provincia di Vicenza con annue lire 29000.

Il Comune di Vicenza con annue lire 3000.

La provincia di Vicenza concede alla scuola il materiale scolastico già appartenente all'Istituto tecnico, e il comune le accorda l'uso gratuito dell'edifizio ed il mobilio scolastico del cessato Istituto tecnico, oltre il reddito delle economie delle gestioni passate.

Art. 2.

La Scuola ha per fine l'insegnamento teorico pratico della meccanica, allo scopo di formare allievi i quali, dopo breve tirocinio, trovino stabile collocamento in qualunque industria meccanica.

Alla Scuola è annesso un Collegio-convitto, ed agli insegnamenti che s'impartiscono in essa non sono ammessi alunni estranei.

Art. 3.

L'insegnamento è diviso in sezioni, uno preparatorio di due anni, l'altro normale di tre anni.

Allorchè vi siano alunni che dimostrino speciale attitudine agli studi d'ingegnere meccanico, la scuola potrà avviarli all'Istituto tecnico superiore di Milano, od alla Regia Scuola superiore navale di Genova.

Art. 4.

L'insegnamento pratico è impartito in apposite officine, secondo le norme stabilite nel regolamento, che sarà approvato, insieme ai programmi d'insegnamento ed all'orario, dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Le officine sono divise nei seguenti riparti:

a) Modellisti e falegnami;
b) Fonditori;
c) Fucinatori;
d) Congegnatori.

Art. 5.

Le norme per l'ammissione degli alunni per gli esami e per le concessioni di posti gratuiti o semi-gratuiti sono stabilite del pari col regolamento.

Art. 6.

Un Direttore ingegnere, nominato con decreto Regio sopra proposta della Giunta di vigilanza, ha la responsabilità della Scuola e del Convitto: dipendono da lui le persone tutte addette alla Scuola.

L'officina è diretta dal Direttore coadiuvato da uno dei professori.

La nomina dei maestri di officina e delle persone di servizio è di competenza del Direttore della Scuola.

Art. 7.

Alla Scuola presiede, in unione al Fondatore, una Giunta di vigilanza, composta di quattro persone, nominate per un triennio, una dal Governo, una dal Fondatore, una dal Consiglio provinciale e l'altra dal Consiglio comunale di Vicenza.

La Giunta elegge nel suo seno il proprio presidente.

Art. 8.

La Giunta di vigilanza si raduna in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria quando sia convocata dal presidente o dal Fondatore.

Alle adunanze della Giunta intervengono con voto deliberativo il Fondatore ed il Direttore.

Le sedute sono legali quando intervengano almeno tre membri della Giunta.

Art. 9.

La Giunta di vigilanza:

a) ha l'alta amministrazione della Scuola e del Convitto;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo compilato dal Direttore;

c) delibera intorno alle spese che sono fuori di bilancio;

d) delibera le modificazioni dei programmi d'insegnamento;

e) nomina il personale insegnante ed amministrativo della Scuola, fissa gli stipendi, le rimunerazioni e dà ogni provvedimento che al personale stesso si riferisca. Le nomine del personale insegnante sono sottoposte all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

f) provvede alle ammissioni ed alla espulsione degli alunni e alla concessione di piazze gratuite o semi gratuite;

g) fa ogni anno una relazione sull'andamento della Scuola e la trasmette al Governo, alla Provincia ed al Comune di Vicenza.

Art. 10.

Il numero e gli stipendi degli insegnanti ed impiegati della Scuola sono determinati da una pianta speciale, che sarà approvata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Questa pianta secondo l'esperienza potrà essere modificata, su proposta della Giunta di vigilanza, con decreto dello stesso Ministro.

Gli stipendi degli insegnanti ordinari e degli ufficiali amministrativi godranno l'aumento di un decimo ogni cinque anni per non più di tre quinquenni successivi.

Art. 11.

Il Direttore rappresenta la Scuola, sia verso i Corpi morali, sia verso i privati, meno che per le attribuzioni riservate alla Giunta di vigilanza, intende al buon andamento morale, disciplinare, scientifico ed amministrativo della Scuola; cura l'osservanza del regolamento e delle deliberazioni della Giunta di vigilanza; propone tutti i provvedimenti utili alla Scuola, e provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi di malattia o di assenza. Egli ha l'obbligo di abitare nel Convitto.

Art. 12.

I professori si riuniscono in consiglio una volta la settimana sotto la presidenza del Direttore, per riferire sull'andamento dei rispettivi corsi, e per quegli altri uffici che sono ad essi attribuiti dal regolamento.

I professori, oltre che all'insegnamento, attendono personalmente anche alla disciplina ed alla educazione degli alunni. Essi non possono assumere altri incarichi estranei all'Istituto senza avere previamente ricevuto il permesso della Giunta di vigilanza, sentito il parere del Direttore.

Art. 13.

Il Ministero ha facoltà di far visitare la Scuola da persona di sua fiducia, e di far assistere agli esami un commissario speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i Regi decreti 14 agosto 1870, n. 5817 e 31 agosto 1871, numero 436;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a numero 80 posti di agente nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette da conferirsi per merito d'esami scritti ed orali, i quali avranno luogo, in quanto alla prova scritta, presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nel prossimo venturo mese di giugno e precisamente nei giorni 4 e 5.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami gli aiuti-agenti che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nell'attuale loro posto, e gli aspiranti estranei all'amministrazione sotto le condizioni indicate nell'articolo 9 del Regio decreto 31 agosto 1871, n. 436.

Art. 3.

Le istanze per l'ammissione agli esami devono indirizzarsi al Ministero in carta da bollo da lire una, scritte di proprio pugno dagli aspiranti e presentarsi all'Intendenza di finanza da cui ciascuno aspirante dipende, o a quella nella cui circoscrizione egli ha la residenza, quaranta giorni prima di quello fissato pel cominciamento degli esami.

L'aspirante indicherà nell'istanza l'Intendenza presso cui vorrebbe subire l'esame, unendovi uno stato dei servizi prestati, debitamente autenticato.

L'Intendenza trasmetterà al Ministero le istanze trenta giorni prima del cominciamento degli esami, mediante elenco nel quale darà pure le sue informazioni sulla capacità, diligenza ed onestà di ciascun aspirante.

Il Ministero partecipa le proprie decisioni sull'ammissione all'esame, tanto all'Intendenza che trasmise l'istanza, onde ne dia notizia all'aspirante, quanto all'Intendenza presso cui deve essere sostenuto l'esame.

Art. 4.

Le domande degli estranei all'amministrazione devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) originale diploma degli studi fatti;

c) certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

d) certificato di non incorsa penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale del luogo di nascita.

I certificati di cui ai paragrafi *c, d,* dovranno essere di data recente, e ad ogni modo, non più remota di tre mesi.

Le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti, o quelle corredate di documenti irregolari, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il programma degli esami, dei quali si parla, è stabilito e approvato in conformità alla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 6.

Gli esami scritti si faranno nei due giorni suindicati; gli esami orali potranno farsi, secondo il numero dei candidati approvati negli esami scritti, in uno o più giorni consecutivi.

Art. 7.

Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formulati sulle materie comprese nel programma, quante sono le parti in cui il programma stesso è diviso.

Gli esami orali verseranno sopra materie comprese in ciascuna parte del programma, diverse però da quelle sulle quali furono formulati i temi per gli esami scritti.

L'esame orale durerà un'ora per ogni candidato, ed appena terminato l'esame, la commissione centrale passerà alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 8.

Gli esami scritti saranno dati avanti una commissione composta

dell'Intendente di finanza che ne sarà il presidente, e di due funzionari dell'amministrazione finanziaria designati dal Ministero.

Un segretario dell'Intendenza a scelta del presidente disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 9.

Le prove degli esami scritti verranno giudicate da una commissione centrale presso il Ministero delle finanze, che sarà nominata e composta con decreto ministeriale; e avanti la commissione stessa i candidati approvati negli esami scritti sosterranno la prova orale.

Ai suddetti candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Per essere approvati negli esami scritti ed in quelli orali i candidati dovranno riportare almeno 30 punti in ciascuna prova.

Art. 10.

La Commissione centrale preparerà almeno tre temi per ogni materia Il ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi prescelti saranno trasmessi per mezzo del Ministero (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto) ai presidenti della Commissioni, di cui all'articolo 8, in pieghi raccomandati, che saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la commissione e degli aspiranti.

I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione seguente:

Temi per il primo e secondo giorno dell'esame scritto.

Prima di aprire l'esame le commissioni riconosceranno la identità degli aspiranti.

Art. 11.

Le prove scritte potranno, in ciascuno dei due giorni, durare dieci ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle commissioni, che faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell'Intendenza.

Art. 12.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro, e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge o regolamenti che potranno richiedere, e che dovranno essere somministrati a cura delle commissioni.

Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame, ovvero dichiarare nulle le prove scritte esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 13.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della commissione, e i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che tutti i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi siano chiusi in una busta da lettera suggellata e portante allo esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori e la firma dei due membri della commissione presenti alla consegna.

Art. 14.

Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite e trasmesse con nota dei presidenti delle commissioni, in piego raccomandato, al Ministero delle finanze (direzione generale delle imposte dirette e del catasto).

Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali relativi agli esami scritti, in cui saranno espresse le osservazioni che la commissione credesse opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 15.

Ciascun membro della commissione centrale potrà disporre di dieci punti per ogni aspirante tanto nella prova scritta quanto in quella orale.

Art. 16.

La Commissione centrale, avendo presenti i relativi processi verbali, riassumerà in un elenco complessivo il risultato dei due esami, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante.

Art. 17.

A parità di punti tra un candidato appartenente all'amministrazione ed un estraneo all'amministrazione stessa, sarà preferito il primo. A parità di punti tra estranei all'amministrazione, sarà preferito quello di età maggiore.

Roma, addì 1° marzo 1888.

Per il ministro
GERARDI.

Tabella A.

Programma per gli esami di concorso ai posti di agente delle imposte dirette e del catasto.

PARTE I.

Diritto civile.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.

Del domicilio e della residenza — Regole principali riguardo agli assenti.

Dei diritti e doveri dei coniugi fra loro e riguardo alla prole.

Della patria potestà — della minore età — della tutela e della emancipazione.

Della maggiore età — della interdizione e della inabilitazione.

Della distinzione dei beni — Della proprietà — Delle modificazioni della proprietà — Usufrutto, uso e abitazione — Delle servitù prediali — Della comunione — Del possesso

Dei modi di acquistare o di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose — Disposizioni principali che regolano le successioni e le donazioni.

Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle cause delle obbligazioni — Diverse specie di esse — Degli effetti delle obbligazioni — Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

Regole speciali riguardo ai contratti: di matrimonio - di vendita di permuta - di enfiteusi - di locazione - di società - di mandato - di costituzione di rendita - di vitalizio - di comodato - di mutuo - di anticresi.

Dei privilegi e delle ipoteche.

Diritto commerciale.

Degli atti di commercio — Dei commercianti — Dei libri di commercio.

Delle società commerciali e delle varie specie di esse — Disposizioni generali che ne regolano la costituzione, lo scioglimento, la fusione e la liquidazione.

Speciali disposizioni che riguardano le società in nome collettivo - in accomandita e anonime — Delle società cooperative — Delle società estere.

Della cambiale.

Del contratto di conto-corrente.

Della dichiarazione del fallimento e suoi effetti — Dell'amministrazione del fallimento — Della liquidazione del passivo e dell'attivo e della ripartizione tra i creditori — Della cessazione e della sospensione del fallimento — Del fallimento delle società commerciali.

Diritto amministrativo.

Poteri dello Stato — Divisione ed esercizio di essi — Del potere esecutivo — Ordinamento amministrativo — Ordinamento dell'amministrazione finanziaria in genere e dell'amministrazione delle imposte dirette in specie — Attribuzioni degli agenti delle imposte e degli ispettori — Composizione - competenza e facoltà delle commissioni amministrative per l'applicazione delle imposte dirette.

Economia politica.

Principi generali — Ricchezza e produzione di essa.

Divisione del lavoro — Scambio — Capitale.

Teorica del valore e del prezzo.

Proprietà della terra — Teorica della rendita.

Distribuzione e consumo della ricchezza.

Definizioni dell'industria e sue diramazioni principali.

Credito — Banche.

Principi regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali - proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — Indiziarie e

dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi.

Imposte locali.

Nozioni sulle principali imposte autorizzate dalle leggi vigenti a favore dei comuni, delle provincie, delle camere di commercio e di altri corpi morali.

Ingerenza dell'autorità governativa nell'approvazione, applicazione e riscossione delle imposte locali.

Sovrimposte comunali e provinciali all' imposta fondiaria — loro limitazione, determinazione e liquidazione.

Riscossione.

Legge del 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principii fondamentali del vigente sistema di riscossione.

Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi — responsabilità e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Quietanza e matrice — Scadenze delle rate d' imposta — Multe per ritardato pagamento delle imposte — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel regno prima dell'emanazione di detta legge.

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato

Testo unico di legge approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e Regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nello interesse dello Stato — Forma e scopo del bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Della legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del rendiconto generale dell'esercizio scaduto — Obblighi e responsabilità degli agenti che maneggiano fondi dello Stato — Norme per la tenuta della contabilità relativa — Versamenti e rendiconti.

Distinzione delle spese fissate e variabili — Norme pei pagamenti delle spese — Varie specie dei mandati di pagamento — Giustificazione e documentazione delle spese — Rendimento dei conti giudiziali degli agenti contabili.

PARTE II.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1864 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota dell'imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili mediante ruoli o per ritenuta diretta — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto e col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Inscrizioni e rettificazioni d'ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati.

Dichiarazione dei redditi dei corpi morali e delle società — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute.

Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedure, giudizio — Risoluzione.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli.

Sgravi e rimborsi di imposta per quote indebite.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Compartecipazione del decimo ai comuni.

Imposta sui fabbricati.

Catasto dei fabbricati.

Norme generali e speciali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

Imposta.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrimposte, e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifizi — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e redditi mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi.

Sgravi e rimborsi d'imposta — Quote inesigibili.

Avvisi ai contribuenti — Loro notificazione.

Reclami alle Commissioni — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedura — Risoluzione.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Imposta sui terreni.

Catasto dei terreni.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui varii catasti attualmente esistenti nel regno.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

Domande di voltura — Loro forma e documentazione — Persone obbligate a produrle — Proroghe per le domande — Registrazione e revisione delle domande — Inscrizione delle volture nel catasto — Termine per eseguirle.

Estratti catastali — Norme par il loro rilascio.

Denunzie delle mutazioni di proprietà — Obblighi dei vari ufficiali pubblici.

Liquidazione, riscossione e contabilità dei diritti catastali.

Contravvenzioni — Multe censuarie — Loro accertamento, liquidazione e registrazione.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto ai beni, agli estimi, ai redditi — Termini per la denuncia di variazioni — Formazione ed approvazione degli stati di cambiamento.

Prospetti delle variazioni.

Norme per la tenuta del duplicato dei catasti.

Imposta sui beni rurali.

Base e reparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive - Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane - Esenzioni - Beni non censiti - Contingente compartimentale - Contingenti comunali - Aliquota ordinaria della imposta - Decimi addizionali - Sovrimposte e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita

Applicazione della imposta in base ai catasti - Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Applicazione della imposta in base alle dichiarazioni - Leggi speciali pel compartimento Ligure-Piemontese.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

Quote inesigibili.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3a pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	28150 / 374660	Cappellania laicale, ossia legato pio di Messe fondato in Messina dal fu Pietro Bruno, Seniore, rappresentata dal Cappellano celebratario del tempo (Con annotazione) . . . . *Lire*	50 »	Palermo
»	12863 / 359373	Beneficio del fu D. Pietro Marino, rappresentato dal Beneficiale Padre Don Ferdinando Papardo in Messina (Inalienabile). . . »	275 »	»
»	17629 / 364139	Detto (Inalienabile) . . . . »	5 »	»
»	13024 / 359534	Legato Pio di Messe fondato dal fu Presidente D. Francesco Gemelli, rappresentato dal celebratario del tempo in Messina (Inalienabile). . . . . »	265 »	»
»	21934 / 368444	Detto (Inalienabile) . . . . »	5 »	»
»	12852 / 359362	Pio legato di Messe fondato dal Presidente Gemelli in Messina, rappresentato dal *Fidecommessario pro-tempore*, Sindaco di detta città (Inalienabile). . . . . »	150 »	»
»	28563 / 375073	Legato di Messe fondato dal Presidente Gemelli in Messina, rappresentato dal Fidecommessario *pro-tempore*, Sindaco di detta città (Inalienabile) . . . . »	5 »	»
»	106789 / 289729	Legato pio di Messe disposto dal fu Giuseppe Lo Presti con suo testamento delli 11 novembre 1830, e per esso al Beneficiale celebrante *pro-tempore*, come parte dello affranco di annua prestazione di lire 25.50 per detto legato dovuto ad esso Beneficiale dal signor Placido Prestandrea fu Pietro Paolo, ed infissa su di un suo fondo nel territorio del Villaggio Tremestieri nella Provincia di Messina, contrada Bonifazio e Siena, giusta l'istrumento di affranco degli 11 agosto 1864 per Notar Salvatore Conti di Messina . . . . »	25 »	Napoli
»	25156 / 371666	Cappellania laicale disposta dal fu Benedetto Camarda in Messina, rappresentata dal Beneficiale del tempo (Inalienabile) . . . »	60 »	Palermo
»	13011 / 359521	Legato pio di Messe disposto dal fu Giuseppe Bruno di Antonio in Messina, rappresentato dal Beneficiale celebratario del tempo (Inalienabile) . . . . »	160 »	»
»	7069 / 77839 Assegno provv.	Detto (Inalienabile) . . . . »	1 50	»
»	47429 / 393939	Legato Pio di Messe fondato dalle sorelle Consiglio nell'Altare Maggiore della Madrice Chiesa di Barcellona, rappresentato dall'Arciprete del tempo (Con avvertenza di affrancazione) . . . »	65 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	12947 / 359457	Beneficio e Legato Pio di Messe fondato dal fu Parroco Carmine Garufi, rappresentato dall'attuale beneficiale Domenico Camarda fu Antonio, e da chi *pro-tempore* sarà in Messina (Inalienabile) . . . . . *Lire*	150 »	Palermo
»	20717 / 367227	Detto (Inalienabile) . . . . . »	5 »	»
»	547654	Pio Legato di Messe disposto dal fu Sacerdote Alfonso Patti in Contesse, Villaggio di Messina (Con avvertenza di affrancazione) »	190 »	Firenze
»	32824 / 379334	Beneficio del Legato pio fondato così detto dagli Stagni in Messina, rappresentato dal Beneficiale del tempo (Con avvertenza di affrancazione) . . . . . »	45 »	Palermo
»	50799 / 233739	Pierri Luigi fu Gabriele domiciliato in Napoli . . . . . »	90 »	Napoli
»	51355 / 234295	Detto . . . . . »	910 »	»
»	10109 / 356619	Legato di Messe disposto dal fu D. Gioachino Armenio in Melazzo, rappresentato dal legatario del tempo (Inalienabile). . . . »	110 »	Palermo
»	14653 / 361163	Detto (Inalienabile) . . . . . »	5 »	»
»	21475 / 367985	Detto (Inalienabile) . . . . . »	5 »	»
»	39947 / 222887	Filomarino Teresa fu Ascanio, domiciliata in Napoli . . . . »	850 »	Napoli
»	573047	Terminiello Giuseppe fu Salvatore, domiciliato in Napoli, minore sotto la tutela del di lui Avo materno Giuseppe Liguori. . »	20 »	Firenze
»	98415 Assegno provv.	Cappellania Gengarelli (Con annotazione). . . . . »	2 73	»
»	636113	Commissaria Chinotti in Gandino (Bergamo) . . . . . »	1,350 »	»
»	725767	Detta . . . . . »	350 »	Roma
Prestito Lomb.-Veneto 14 maggio 1859	38 Serie 8ª	Ospedale Civile di Noale . . . . . »	2 46	Milano
Consolidato 5 per 0[0	57244 / 452544 Solo certificato di proprietà	Campantico Ettore, Teresa ed Adele fratello e sorelle del vivente Gaetano, minori sotto l'amministrazione legale di detto loro padre, domiciliati in Genova, nonchè dei figli nascituri da Campantico Gaetano suddetto (Annotata d'usufrutto a favore del prenominato Campantico Gaetano, sua vita naturale durante) »	460 »	Torino
»	580267	Beneficio Parrocchiale di Arsiero (Vicenza) . . . . . »	25 »	Firenze
»	837114	Beneficio Parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Arsiero (Vicenza) »	25 »	Roma
»	572219	Confraternita o Compagnia del SS° Sagramento e Misericordia in Castiglione de' Pepoli (Bologna). . . . . »	265 »	Firenze
»	70937	Opera pia di S. Giacomo in Pistoia (Con annotazione) . . . . »	70 »	»
»	14502 Assegno provv.	Detta (Con annotazione) . . . . . »	3 42	»
»	98752	Gemelli Carolina di Gaspare, moglie del Cav.re Luigi Adami, domiciliata in Torino (Con annotazione) . . . . . »	500 »	»
»	853642	Merlo Marietta Carolina di Francesco, nubile, domiciliata in Torino »	1,200 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0/0	624410	Cuccia Niccolò del vivente Francesco Paolo, domiciliato in Mezzoiuso (Palermo) (Annotata d'ipoteca) . . . . *Lire*	20 »	Firenze
»	98922 Assegno provv.	Prebenda beneficiale della SS.ª Annunziata nella Cattedrale di Viterbo (Roma) . . . . »	0 44	»
»	713176	Ramorino Gaetano fu Luigi, domiciliato in Torino . . . . . »	500 »	Roma
»	769901	Detto . . . . »	500 »	»
»	797436	Ramorino Comm. Gaetano fu Luigi, il resto come sopra . . . »	1,000 »	»
»	97178 / 280118	Napolitani Vincenza fu Domenico, domiciliata in Napoli . . . »	15 »	Napoli
»	63175 / 179775	Pia Causa Legnani eretta nella Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Milano, amministrata dal Parroco *pro-tempore* della stessa (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	170 »	Milano
»	550081	Druetta Filippo di Zenone, minore sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domiciliato in Vigone (Con avvertenza) . . . »	10 »	Firenze
»	807696	Ospedale di Scapoli (Campobasso) . . . . »	50 »	Roma
»	558909	Alberti Benedetto di Domenico, domiciliato in Messina (Annotata d'ipoteca). »	215 »	Firenze
»	765775	Comune di Cornalba (Bergamo) . . . . »	90 »	Roma
»	609638	Comune di Frerola, Provincia di Bergamo . . . . »	100 »	Firenze
»	31857 / 378367	Moscuzza Robba Giuseppa fu Carmelo, nubile, domiciliata in Siracusa . . . . »	240 »	Palermo
»	8373 Assegno provv.	Beneficio Ferrari nella Cattedrale di Frascati (Con annotazione). »	0 72	Firenze
»	670733	Congregazione e Chiesa di M.ª S.ᵐᵃ del lume ai Cassari in Palermo (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	5 »	»
»	135674 / 318614	Mele Silvio fu Andrea, domiciliato in Napoli (Con annotazione) . »	125 »	Napoli
»	156245 / 339185	Detto, domiciliato in Benevento (Con annotazione) . . . . . »	65 »	»
»	9463 / 355973	Celebrazione di Messa quotidiana perpetua fondata dal fu D. Carmelo Gulotti e Crisà nell'Altare del SS° Sacramento del Comune di Ucria, rappresentata dalla Commissione amministrativa di detto Comune per soddisfare i celebratari (Inalienabile) . . »	305 »	Palermo
»	5292 / 76062 Assegno provv.	Detta (Inalienabile) . . . . »	1 »	»
»	663251	Maiorino Eduardo di Paolo, domiciliato a Foggia (Annotata d'ipoteca) . . . . »	35 »	Firenze
»	810152	Congregazione di Carità di Villa d'Almè (Bergamo) (Con avvertenza). . . . . »	165 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	815054	Formisano Vincenzo, Michele, Emilia e Maria fu Michele, minori sotto la tutela di Scorza Vincenzo, domiciliati in Napoli, (Con avvertenza) . . . . *Lire*	190 »	Roma
»	815055 Solo certificato di proprietà	Detti (Annotata d'usufrutto vitalizio a favore di Scorza Teresa di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Canonico Felice, domiciliata in Napoli) . . . . »	45 »	»
»	25327/68747 Assegno provv.	Versace Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Bagnara (Annotata d'ipoteca) . . . . »	1 25	Napoli
»	12595	Chiesa di Crespole, Circondario di Pistoia (Con avvertenza di affrancazione). »	35 »	Firenze
»	604948	Branca Roberto fu Mariano, interdetto, sotto la tutela di Branca Gennaro, domiciliato in Napoli (Con avvertenza). . . . . »	5 »	»
Consolidato 3 per 0|0	28788	Beneficio Parrocchiale di Campeglio, frazione di Faedis (Udine). »	3 »	»
Consolidato 5 per 0|0	40546	Prebenda Parrocchiale di Campeglio in Faedis (Udine). . . . »	5 »	»
»	104326/287266 Solo certificato di proprietà	Diodati Antonio fu Francesco, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto e come patrimonio sacro a favore di Diodati Bernardo fu Francesco, vita sua durante). . . . . »	215 »	Napoli
»	11848/194788	Cappellania laicale fondata da Mariano Buonomo, e per essa al Cappellano *pro tempore* (Con annotazione) . . . . »	210 »	»
»	20918/137518	Legati Pii Valli Fridi e Canavisi, amministrati dalla Deputazione del Luogo Pio Elemosiniere in Torno, Provincia di Como . . . »	135 »	Milano
»	1807 Assegno provv.	Canonicato nel Capitolo Cattedrale di Todi (Perugia). . . . . »	2 05	Firenze
»	713379	Celli Luigi del vivente Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma (Con avvertenza) . . . . . . »	50 »	Roma
Consolidato 5 per 0|0	560579	Spinso Rosa di Girolamo, moglie di Cavo Girolamo, domiciliata in Novi Ligure (Alessandria) . . . . »	10 »	Firenze
Consolidato 3 per 0|0	35512	Beneficio Parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Marmorco, comune di Casanova Lerone (Genova) . . . . »	3 »	Roma
Prestito Pontificio 1860-64	779	S. Monte di Pietà di Urbania. . . . . »	25 »	»
Consolidato 5 per 0|0	5932	Semplice Beneficio ecclesiastico sotto il titolo di San Michele Arcangelo in Foglia, esistente entro i limiti della Parrocchia di Santa Maria di Montecchio, Diocesi di Pesaro, rappresentato dal suo Rettore (Con avvertenza) . . . . »	30 »	Firenze
Consolidato 5 per 0|0	580349	Antonini-Castiglioni M.[se] Francesco fu Serafino, domiciliato in Aquila (Con annotazione) . . . . »	75 »	Firenze
Prestito Pontificio 1860-64	339	Cappellania di S. Francesco in Peticchio, Diocesi di Sinigallia . »	45 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	601900	Muraldo Luigia di Giovanni Battista, minore, rappresentata dal padre, domiciliata in Triora (Porto Maurizio) . . . . *Lire* *NB.* — Si è chiesta la rettifica del cognome della titolare della sopraindicata rendita, dichiarandosi che la medesima fu erroneamente inscritta a Muraldo Luigia di Giovanni Battista, mentre doveva essere intestata a favore di Moraldo Luigia di Giovanni Battista. Ai termini e per gli effetti dell'art. 72 del Regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che non intervenendo opposizioni entro un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, il nuovo Certificato sarà rilasciato debitamente rettificato a favore di Moraldo Luigia di Giovanni Battista.	50 »	Firenze
»	792447	Opera Parrocchiale di Carzeto frazione del Comune di Soragna (Parma) . . . . »	1,265 »	Roma
Prestito Pontificio 1860-64	76	Confraternita dello Spirito Santo in Supino (Frosinone) . . . »	10 »	»
Consolidato 5 per 0|0	65951 / 182551	Prebenda Coadjutorale di San Michele in Trecate, Provincia di Novara, amministrata dall'investito per tempo (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	145	Milano
»	31187 / 426487	Prebenda Coadjutorale suddetta (libera) . . . . »	»	Torino
»	35898 / 431198	Coadjutoria Titolare di S. Michele, eretta nella Chiesa Parrocchiale di Trecate, amministrata dal Coadiutore *pro-tempore* . . . »	10 »	»
»	96428 / 491728	Prebenda Coadjutorale del Borgo di Trecate (Novara) sotto il titolo di S. Michele (Con avvertenza di parziale affrancazione) . . »	10 »	»
»	103443 / 498743	Beneficio Coadjutorale eretto sotto il titolo di S. Michele in Trecate (Novara) . . . . »	40 »	»
»	113791 / 509091	Coadiutoria di S. Michele in Trecate (Novara) . . . . »	10 »	»
»	96429 / 491729	Prebenda Coadjutorale del Borgo di Trecate (Novara) sotto il titolo di S. Michele (Con avvertenza di parziale affrancazione) »	25 »	»
»	119113 / 514413	Coadjutoria di S. Michele in Trecate (Novara) . . . . »	5 »	»
»	136474 / 531774	Talentino Camilla nata Ghersi, fu Avv.° Angelo, domiciliata in Castellamonte (Ivrea) (Con avvertenza) . . . . »	15 »	»

Roma, 20 ottobre 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
GHIRONI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto il concorso a tre posti di Vice segretario nella carriera amministrativa di questo Ministero, retribuiti con lo stipendio annuo di L. 2000, oltre l'indennità di residenza, determinata dal R. Decreto 7 luglio 1876.

Il concorso sarà per esame, il quale si aggirerà sulle seguenti materie:

1. Letteratura italiana.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Legislazione scolastica.
4. Lingue straniere (inglese o tedesca).
5. Storia e geografia.

Per le prime quattro, la prova sarà scritta ed orale: per l'ultima, orale soltanto.

Chi voglia essere ammesso al concorso dovrà farne domanda in carta bollata da una lira al Ministero dell'istruzione pubblica (*Segreteria generale*) non più tardi del giorno 30 aprile prossimo venturo, indicando in essa il proprio domicilio.

Alla domanda stessa dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) Diploma di laurea conseguito in una Università o in un Istituto superiore del Regno.

b) Atto di nascita, dal quale risulti non avere il concorrente superato i 30 anni.

c) Certificato di cittadinanza italiana.

d) Stato di famiglia.

e) Attestato di buona condotta da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio.

f) Certificato negativo di penalità da rilasciarsi dal Tribunale sotto la cui giurisdizione sia il luogo di nascita del concorrente.

g) Attestato di sana costituzione fisica.

I documenti *b) c) d) e) g)* dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale civile o dal Prefetto della provincia; quelli *e) f)* dovranno portare altresì data non anteriore al primo marzo corrente.

Oltre questi titoli necessari per l'ammissione al concorso, il candidato potrà produrre gli altri tutti che egli possegga, dei quali sarà tenuto conto in caso di parità di merito con altri concorrenti.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda su quale lingua straniera sia disposto a dare esame.

Con l'annunzio dell'ammissione al concorso, verrà indicato al concorrente il giorno e l'ora in cui avranno cominciamento le prove d'esame.

Roma, 19 marzo 1888.

Il Direttore della Segreteria Generale
C. DONATI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 20 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge discussi ed approvati nella seduta di ieri:

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-89;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864;

Costruzione di edifizi militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della Capitale del Regno;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'interno;

Maggiore spesa di L. 200,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie.

MALUSARDI, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali (N. 49); 2. Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer (N. 51); 3. Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan (N. 52); 4. Concessione della naturalità italiana al professore Arnaldo Cantani (N. 53); 5. Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi (N. 54).

PRESIDENTE dice che, continuando l'assenza del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tuttavia occupato alla Camera dei deputati, dovrà pel momento rinviarsi ancora la discussione del progetto relativo alle « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato », esaminando intanto altri progetti inscritti all'ordine del giorno.

In conseguenza di questa dichiarazione del presidente, si procede alla lettura dei progetti sopra specificati, i quali sono tutti senza osservazioni approvati, e saranno in seguito sottoposti allo scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta alcuni progetti di legge per « Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere colla sovraimposta il limite dei centesimi addizionali. »

Discussioni del progetto di legge: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato » (N. 6).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto modificato dall'ufficio centrale, con cui il ministro si è già posto d'accordo.

PRESIDENTE ordina la lettura del progetto.

CENCELLI, segretario, legge il progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

PIERANTONI dice le ragioni per le quali crede che una parte soltanto di questa legge possa essere accettata.

Afferma che l'altra parte tanto nuova sarà ferace di danni e di confusione tra i poteri dello Stato, accenderà liti ed aggraverà le condizioni dei contribuenti e delle amministrazioni locali.

Dichiara che per ragioni di merito e per ragioni personali si trova indotto a parlare.

Non vuole che in argomento di tanta importanza si dica che quest'assemblea sia stata pacifica nell'approvare il progetto.

Accenna alla teorica circa le funzioni del potere giudiziario nelle due forme di governo, assoluto e costituzionale.

Vi hanno monarchie assolute e monarchie costituzionali. La monarchia assoluta è fondata sopra la unità, l'indivisibilità e l'assoluta potestà del sovrano.

L'antica massima del diritto imperiale: *Quod principi placuit legis habet rigorem*, fu tradotta nel motto giuridico francese: *Qui veut le Roi, veut la loi.*

Questa dottrina rese grandi servigi; perchè considerò le signorie e le giurisdizioni dei grandi e dei loro vassalli, come usurpazioni ed abusi che dovevano abolirsi in favore del Re.

Concentrato nel Re il potere della legislazione, il Re preparò la nazione. Le classi borghesi videro nel potere regio il fautore del commercio e delle industrie, mercè l'abbassamento e la debolezza dei signori feudatari.

Anche i contadini furono regi perchè la forza del Re gravò sopra i feudatari oppressori della plebe. Nella giustizia vigeva la regola: *ogni giurisdizione è promossa dal Re.*

Essendo il principe l'unica sorgente della giurisdizione, si capiva come se ne ritenesse una parte e ne delegasse un'altra. La delegazione si spiegava naturalmente: non era fondata sopra la incapacità

del principe di amministrare giustizia. San Luigi dava le sentenze sotto l'albero di Vincennes, Carlo V presiedeva al processo di Giovanni V duca di Brettagna, ecc.

La delegazione trovava ragione nella impossibilità che il Re potesse da solo sostenere tanto lavoro. « Il magistrato — diceva *La Bruyère* — esonera il principe da una parte della cura di giudicare i popoli ». E il *Gousse*: « Perchè sarebbe difficile che ei potesse esercitare questa potestà da solo, ei si è compiaciuto di *affidare la sua autorità* a questo riguardo a magistrati i quali la esercitano in suo nome ». Il potere giudiziario era un mandato diretto del principe; si distingueva una giustizia delegata ed una giustizia riservata.

La monarchia costituzionale è frutto del tempo moderno; ha i seguenti caratteri:

Il Re è una potestà conforme alla Costituzione.

Non sta nè *fuori*, nè sopra, ma nella *Costituzione*.

E' obbligato a osservare le leggi dello Stato e la Costituzione.

Il potere legislativo gli spetta soltanto in unione delle due Camere. L'ordinamento della economia dello Stato e il consenso alle imposte dello Stato è pure legato all'approvazione del Corpo rappresentativo.

Per la direzione del *governo* e per *l'amministrazione* il principe costituzionale ha bisogno del concorso dei ministri e perciò per la legalità degli ordini, della firma del ministro o dei ministri.

Regola vitale è questa: la *indipendenza della giustizia* dall'amministrazione, l'esclusione perciò di ogni giustizia di gabinetto come limitazione del potere governativo e come una delle più importanti garanzie del diritto dei cittadini.

Ricognizione alle diverse classi del popolo ed ai singoli cittadini, non soltanto di diritti privati; ma pure di diritti *politici* o *pubblici*, i quali sono tanto inviolabili quanto quelli del monarca.

La storia registra le epoche memorande nelle quali, i popoli cercarono d'introdurre la monarchia costituzionale.

Dopo che l'Inghilterra, senza spezzare le sue tradizioni storiche, con la rivoluzione del 1789 tramutò la forma medioevale della monarchia in costituzionale o nazionale, la nazione francese tentò d'introdurla in Europa. La teoria di Rousseau sopra la sovranità popolare e i due poteri e l'esempio dell'America, che aveva istituita una democrazia costituzionale, ebbe sullo spirito francese una influenza più forte della Costituzione inglese. Napoleone rialzò il potere monarchico, concentrò il potere politico nelle sue mani.

La sicurezza dei grandi interessi creati dalla rivoluzione, la paura che le liquidazioni dei creditori dello Stato potessero cadere sotto la azione forense, sopratutto le forniture militari per il mantenimento dell'armata, le contrattazioni sopra gli assegnati, le confische politiche delle sostanze degli emigrati, la vendita dei beni del clero, nascosero sotto l'apparenza dell'interesse pubblico e fecero proclamare la massima *che spettasse all'Amministrazione non solo amministrare*, ma ben anche giudicare delle contestazioni in cui fosse interessata; mentre rigorosamente s'impediva che i giudici si rendessero amministratori, non si ebbe ripugnanza di innalzare gli amministratori a giudici.

Arme di guerra della rivoluzione francese fu la riserva fatta al Governo ed all'Amministrazione della potestà di giudicare nel proprio interesse.

È nota l'eccessiva importanza, che Bonaparte diede al Consiglio di Stato. Era la pupilla degli occhi suoi. Gli diede il passo nelle funzioni pubbliche sopra il Corpo legislativo.

Caduto l'Impero, i sovrani restaurati non pensarono mai di avere un potere giudiziario custode della legge, correttrice dell'abuso del Governo, indipendente e forte, con garentia di inamovibilità. Essi rivendicando la potestà assoluta e la vieta regola: la giustizia emana dal Re, ammisero che vi fossero una giustizia riservata al Re, quella del contenzioso amministrativo, ed una giustizia delegata, quella esercitata dai tribunali ordinari.

Perciò con i Codici ereditarono il Consiglio di Stato e il contenzioso amministrativo.

Era molto comodo ai dominatori, che comandavano ed amministravano il paese, averne sotto la propria direzione la parte più vitale degli interessi. Così il potere giudiziario nei governi assoluti fu un ordine, una delegazione del potere esecutivo. L'autorità giudiziaria aveva delegata la repressione dei reati contro le persone e le proprietà, la tutela del mio e del tuo nelle relazioni dei privati fra loro.

Il supremo imperante non aveva paura di commettere tali materie all'azione giudiziaria, perchè la incolumità della persona e dei beni è un diritto anteriore e superiore alle umane leggi, la cui violazione non potrebbe essere scusata da nessuna considerazione politica.

Ma, in materia penale, ogni qual volta un procedimento aveva un motivo positivo, o il giudizio era sottratto alla giurisdizione penale ordinaria, o conservava le sole apparenze della legalità. Non vuol ricordare i tribunali eccezionali in materia civile, qualora il diritto del cittadino si trovò in opposizione cogl'interessi della pubblica Amministrazione; il Governo si era costituito esso giudice dei limiti della propria potestà.

Il reggimento costituzionale voleva un mandato giudiziario più amplo, perchè ai diritti rudimentali della proprietà e della incolumità della persona umana aggiunse la dichiarazione dei diritti individuali e politici, la libertà delle opinioni e le sue manifestazioni sotto tutte le forme, la libertà di coscienza, l'ammissibilità alle pubbliche funzioni senza distinzioni di classi, la inviolabilità della persona e del domicilio, il diritto di adunarsi e di riunirsi per tutti i fini leciti della umana ragione ed attività, il diritto di ciascuno di non contribuire alle pubbliche gravezze se non nella proporzione degli averi, la guarentigia che la privata proprietà non possa essere immolata senza debito prezzo alla pubblica utilità, il voto elettorale come partecipazione del cittadino al governo del comune, della provincia o della nazione, furono prerogative che integrarono la persona umana e presero il carattere di guarentigie politiche.

Al cospetto di tale pienezza di diritti il potere giudiziario non solamente doveva attendere alla repressione dei reati, qualunque fosse il loro carattere, ma anche al diritto civile, tanto nei rapporti privati quanto di fronte all'Amministrazione pubblica, tutti i diritti dovevano essere posti sotto il presidio esclusivo del potere giudiziario, e il potere stesso custode e vindice dei diritti in tutte le sue attinenze diventare il supremo baluardo delle pubbliche libertà.

Lo Statuto dichiarò i principii fondamentali della natura e dei modi della giustizia nel governo costituzionale.

Ogni violazione dell'ordinamento giuridico dev'essere rimossa per opera del giudice, che per tal modo afferma la *maestà del diritto*, come dicono gl'inglesi.

La distinzione della giustizia dal Governo dello Stato è un ordinamento indispensabile dello Stato moderno.

Conseguenza di questa distinzione è la piena indipendenza dei giudici nell'esercizio della loro giurisdizione e la loro indipendenza dall'influenza del Governo.

Innanzi al loro seggio nessuno deve trovare favore o disfavore, nè il potente, nè il debole, nè il povero, ma solo deve dichiararsi il diritto violato, imparzialmente. È la difesa giuridica dello Stato.

Nessuno dev'essere distolto dai suoi giudici naturali. Non cadono sotto questo concetto i tribunali militari per l'esercito, la Corte di giustizia per i ministri.

L'amministrazione della giustizia dev'essere pubblica, perchè soltanto alla luce pubblica l'amministrazione della giustizia ottiene la fiducia nazionale.

Affine alla pubblicità è il principio della oralità, perchè il pregio dell'azione giudiziaria consiste nell'azione immediata e viva tra le parti

Il principio che la sentenza debba recare i motivi di decisione, corrisponde allo sviluppo massimo del principio giuridico, perchè il giudice, costretto a rendere conto alle parti ed alla nazione dei principii di giustizia che applica, non può cadere nel capriccio e nell'arbitrio.

In fine la divisione della giustizia penale tra giudici togati e popolari è guarentigia politica. La decisione del fatto è la prova affermata dagli eguali.

Taluni articoli della Costituzione sanzionarono tali regole. Ma vi ha

di più. In un regime veramente libero il potere giudiziario non solamente reintegra il diritto leso; deve essere custode dei confini che separano il potere esecutivo dal legislativo, perchè ogni volta che l'Amministrazione, con atto di regolamento generale o per ordinanze o deliberazioni speciali, usurpa la potestà della legge statuendo in materie di diritto, ovvero distruggendo il diritto contenuto nella legge, il potere giudiziario deve respingere l'atto illegale.

Il germe di questa funzione sta nello Statuto.

Che gioverebbe tale limitazione della potestà regolamentare, questa divisione dei poteri, se nessuna potestà vi fosse che potesse ricondurre il potere esecutivo nei limiti della potestà sua?

Per comprendere l'importanza di questa suprema funzione giudiziaria del magistrato di difendere il diritto dagli attentati del potere esecutivo bisogna considerare che i governi rappresentativi sono governi di maggioranza e di partiti.

La tendenza naturale degli uomini che hanno il potere è quella di poterne abusare.

L'anima del partito è quella di non cedere agli avversari. Il sindacato politico si spunta davanti al voto di fiducia. La responsabilità dei ministri? si dirà.

Ma quale? Ve ne ha di tre specie: politica, civile e penale.

La politica non è impedita soltanto dallo spirito politico di parte, ma spesso dalla prevalenza della ragione pubblica sul diritto individuale.

La legge 20 marzo 1865 che era la costituzione pienissima del potere giudiziario in governo libero, mancò di produrre i suoi benefici effetti per le seguenti ragioni:

1. Perchè la risoluzione dei conflitti di attribuzione fu commessa al Consiglio di Stato;
2. Perchè i ricorsi contro l'Amministrazione al Consiglio di Stato non ebbero garentia di pubblicità, di termini e di difesa;
3. Perchè l'azione del Consiglio di Stato diventò segreta.

Il paese protestò contro la incostituzionalità della risoluzione dei conflitti connessa ad un organo amministrativo. L'oratore legge le discussioni del 1° Congresso giuridico sopra la necessità della legge che deferiva i conflitti alla Cassazione di Roma.

Ricorda la discussione dell'aprile e maggio 1876 sopra la legge stessa.

Crispi e Della Rocca con altri oratori, tra i quali il Mantellini, censurarono la giurisprudenza che aveva sottratto alla competenza dei magistrati tante materie contenziose sol perchè stavano in leggi speciali, lavori pubblici, miniere, ecc.

Legge un brano di discorso dell'onor. Crispi che diceva che dove non vi è unità di azione giudiziaria vi è tendenza all'assolutismo.

Mentre il Parlamento votò la legge sopra i conflitti, Crispi ottenne la promessa dal Governo: che si sarebbero fatti nuovi studi per togliere dal Consiglio di Stato molte materie contenziose.

Il ministro guardasigilli mantenne la promessa. Infatti propose le seguenti leggi: sullo stato civile degl'impiegati, sulla responsabilità dei pubblici funzionari, nominò una Commissione per una legge sopra la responsabilità ministeriale, nonchè disegni per migliorare la coltura della magistratura. Non tace che il personale dei governi assoluti era difettoso di studi di diritto pubblico.

Neppure la Cassazione di Roma fu fedele interprete della legge. Invece di seguire l'esempio della giurisprudenza del Belgio creò distinzioni antilegali. Esamina la distinzione tra amministrazione, che fa *atti di gestione* ed *atti d'impero.*

Dimostra che sono reminiscenze del diritto romano, repubblicano ed imperiale, inconciliabili con l'ordinamento dei poteri della Costituzione e con le leggi sanzionate.

Censura la distinzione del petitorio dal possessorio.

Ai danni di una giurisprudenza, che tanto ridusse la competenza giudiziaria, seguì una serie di leggi che alla spicciolata crearono la irresponsabilità dell'Amministrazione e la incompetenza del potere giudiziario.

Cita queste leggi.

Dalle cose dette segue che il Governo doveva proporre una legge che, interpretando quella del marzo 1865, avesse reintegrato la pienezza del potere giudiziario a conoscere delle *lesioni dei diritti.*

Poteva per la materia di amministrazione introdurre garentie di termini e di difesa.

Invece il disegno di legge che affida al contenzioso amministrativo *tutto il contenzioso* non abbracciato nella Cassazione, crea un *tribunale senza legge*, un tribunale pericoloso perchè non ha freno di doppio esame.

Prevede il caso di conflitti tra il contenzioso amministrativo ed il potere giudiziario.

Non trova questa legge conforme alle istituzioni di nessun paese.

Prega il Governo, i magistrati ed i consiglieri di Stato a riflettere sopra i danni che essa può recare.

PRESIDENTE dà la parola al senatore Costa, relatore; ma, stante l'ora tarda, il Senato delibera di rinviare il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui progetti discussi ed approvati nella seduta di ieri:

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889:

Votanti 73
Favorevoli 70
Contrari 3

(Il Senato approva).

Costruzione di edifizi militari in Roma in conseguenza della legge 14 marzo 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno:

Votanti 73
Favorevoli. 69
Contrari 4

(Il Senato approva).

Maggiore spesa di lire 200,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie:

Votanti 73
Favorevoli. 70
Contrari 3

(Il Senato approva).

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti. 73
Favorevoli 69
Contrari 4

(Il Senato approva).

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno:

Votanti 73
Favorevoli 64
Contrari 9

(Il Senato approva).

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864:

Votanti 73
Favorevoli. 64
Contrari. 9

(Il Senato approva).

Maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'interno:

Votanti 73
Favorevoli. 64
Contrari 9

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 5 e 40.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 20 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera con la quale l'onorevole Eugenio Valzania dichiara che non può accettare di essere deputato per il collegio di Forlì; e ne prende atto. Comunica pure altra lettera, con la quale il deputato Bonghi dà le sue dimissioni da membro della Commissione permanente del regolamento della Camera.

POMPILJ propone che non si accettino queste dimissioni presentate dall'onorevole Bonghi.

TROMPEO si unisce a questa proposta.

PRESIDENTE vi si associa egli pure.

(È approvata).

Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri per l'esercizio 1888-89.

CAVALLETTO parla sul capitolo 15. Ritornando sulle sue osservazioni di ieri compiacesi che siasi istituita una scuola tecnica in Costantinopoli.

MICELI, relatore, rileva principalmente il fatto che da dieci anni a questa parte la spesa adibita a questo scopo è grandemente aumentata. Questo ci dà ragione a sperare che anche di più potrà farsi in seguito, secondando anche più efficacemente il movimento progressivo che ora si ha nelle nostre scuole all'estero.

Accenna quindi ai miglioramenti scolastici che si sono avuti per la colonia italiana della Goletta, specialmente per gli asili infantili in rapporto ai bisogni presenti.

Riconosce legittimo il desiderio espresso dall'onorevole Bonghi, che gli stipendi degl'insegnanti nelle scuole tecniche all'estero siano equiparati a quelli dei loro colleghi nelle scuole dell'interno, e spera che il Governo appagherà quel desiderio.

CRISPI, presidente del Consiglio, crede che lo Stato debba disporsi a spendere molto di più per le scuole italiane all'estero, se non vuole che i cittadini italiani che si trovano all'estero dimentichino la propria nazionalità

Quanto agl'insegnanti crede che non si possa farne un ruolo unico tra quelli che si trovano all'estero e quelli che sono all'interno, perchè non si può imporre a questi ultimi un trasloco all'estero.

D'altra parte quelli che insegnano fuori devono conoscere la lingua del paese in cui vanno.

Ammette però che si debbano pagare meglio quelli che mantengono all'estero il sentimento della patria italiana, ed il Governo spera che la Camera lo seconderà quando presenti provvedimenti in questo senso.

Consente nelle raccomandazioni dell'onorevole Cavalletto, e assicura l'onorevole Elia che l'ordinamento dato alle scuole italiane della Tunisia è migliore del precedente.

BONGHI osserva all'onorevole relatore che i maestri elementari all'estero non chiedono nessuna assimilazione ma soltanto che sia ad essi assicurato il diritto alla pensione; e che agli insegnanti delle scuole tecniche non basta aumentare lo stipendio, ma bisogna assicurare l'avvenire. Nè il ruolo unico porterebbe la conseguenza di mandare all'estero insegnanti non idonei. Raccomanda quindi al ministro di studiare e risolvere la questione, informando anche la Camera dell'andamento delle scuole.

MARTINI F. crede che il ruolo unico non possa farsi perchè gl'insegnanti all'estero bisogna retribuirli più largamente di quelli che si trovano all'interno; e persiste nel sostenere la necessità di accrescere gli stipendi degl'insegnanti delle scuole italiane all'estero.

NOCITO ritiene che si potrebbe frattanto convertire l'indennità di missione che si assegna agli insegnanti all'estero in effettivo stipendio.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che sono pochi gli insegnanti all'estero i quali ricevano un'indennità in luogo dello stipendio.

NOCITO teme che lo stipendio non abbia tutti i caratteri legali per il conseguimento della pensione.

(Approvasi il capitolo 15).

LACAVA presenta la relazione sul bilancio dell'interno.

(Approvansi i successivi capitoli, l'insieme della spesa in lire 7,801,010 36 e l'articolo unico del disegno di legge).

PRESIDENTE dispone si faccia la votazione del bilancio testè approvato e del disegno di legge per maggiori spese sul bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE annunzia il risultato della votazione.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Favorevoli 178
Contrari 37

Maggiori spese per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1886-87.

Favorevoli 168
Contrari 47

(La Camera approva).

Svolgimento di interpellanze.

CUCCHI LUIGI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro delle finanze sugli intendimenti del Governo circa la decorrenza del termine dei sette anni entro i quali il ricensimento dovrà essere compiuto in quelle provincie che ne abbiano fatto domanda in base all'articolo 47 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, dice di aver già presentato una relazione della Giunta superiore del catasto, e che in quel documento trovasi la risposta all'interpellanza dell'onorevole Cucchi. Ricorda poi le condizioni stabilite dalla legge per le provincie che vogliono l'acceleramento dei lavori, e dice che il Governo è disposto ad apprezzare le condizioni stesse con la maggior possibile larghezza.

Senonchè per quella condizione che si riferisce all'anticipazione delle spese, è chiaro che il termine dei sette anni non può cominciare a decorrere se non dal giorno in cui la provincia abbia contratto legale obbligazione in proposito. E d'altronde, soggiunge, questo breve ritardo, non imputabile all'Amministrazione dello Stato, non può avere alcuna importanza nel risultato finale dei lavori.

CUCCHI LUIGI non può essere interamente soddisfatto, poichè crede che il Governo abbia troppo sottilizzato nel valutare le deliberazioni delle provincie quanto all'anticipazione delle spese; le quali deliberazioni, quando siano prese in conformità delle leggi, sono sempre autentiche ed obbligatorie. In ogni modo prende atto della dichiarazione del ministro che il tempo perduto sarà riguadagnato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, ripete gli schiarimenti dati, osservando che la deliberazione veramente obbligatoria della provincia è quella con cui, avuta nozione della spesa cui va incontro, si impegna a sostenerla in modo definitivo ed irrevocabile.

LUCCA svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio intorno al modo col quale intende dare esecuzione al voto del Consiglio superiore della agricoltura perchè venga dal Governo incoraggiata la trasformazione e la esportazione degli olii di oliva »

Dice essere dovere del Governo di escogitare, visto che l'esperienza ha dimostrato inutili i provvedimenti doganali, un qualche altro espediente per proteggere l'importante industria oleifera, sia facilitandone la trasformazione e l'esportazione, sia provvedendo ad impedirne le adulterazioni.

Conclude invitando il governo a preoccuparsi del grave problema. (Approvazioni).

CANEVARO presenta la relazione sul disegno di legge relativo all'avanzamento dell'armata di mare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, riconosce l'opportunità dell'interpellanza svolta dall'onorevole Lucca essendo la produzione oleifera uno dei maggiori cespiti della nostra ricchezza agricola.

Nega che l'esportazione dell'olio sia diminuita, e lo dimostra con cifre statistiche; solamente è diminuito il valore del prodotto, perchè l'industria e la scienza hanno saputo escluderlo dalla illuminazione e dagli usi industriali.

Riconosce l'utilità di fare ogni sforzo per migliorare la produzione olearia, e dichiara d'esser pronto a fare tutto il possibile per soddisfare i voti emessi dal Consiglio superiore e nell' ultimo congresso degli agricoltori.

Scuole pratiche e speciali di oleificio furono istituite per raggiungere questo scopo. Non crede esatto il concetto dell'interpellante, che non fosse stato opportuno l'impiantare la scuola di oleificio a Bari, giacchè là dove appunto la produzione dell'olio è meglio curata, si possono maggiormente ottenere buoni risultati da questa scuola.

Del resto se questa scuola di Bari non produrrà buoni frutti, consulterà il Parlamento sulla convenienza di trasportarla altrove.

Continua esponendo i diversi modi che intende tenere per migliorare la produzione degli olii nazionali, modi che hanno già dato buon risultato applicati alla produzione dei vini. Conchiude dicendo, che non tutto si può aspettare dai provvedimenti del Ministero, ma che essi devono tendere più che ad impedire l' importazione dei generi ad accrescerne ed agevolarne l'esportazione.

LUCCA dà alcune spiegazioni ed augurandosi che la discussione fattasi oggi possa essere feconda di buoni risultati, si dichiara sodisfatto.

Presentazione di una relazione sopra un disegno di legge.

PAIS presenta la relazione sul disegno di legge per concedere la naturalità italiana al generale Stefano Thürr.

Discussione sul disegno di legge intorno alla « Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle disposizioni per agevolare ai Comuni la costruzione degli edifici per l'istruzione obbligatoria. »

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(Il Governo accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione).

MERZARIO prende a parlare nella discussione generale per raccomandare che si continuino le sovvenzioni ai comuni per migliorare gli edifici destinati all'istruzione elementare, che attualmente si trovano spesso in tristissime condizioni. Però vorrebbe sapere dal ministro delle finanze se convenga allo Stato dare le stesse sovvenzioni ai Comuni importanti e ricchi, che se ne servono a prò degli edifici destinati all'istruzione secondaria.

MARTINI FERDINANDO comincia col mostrare quanto siano stati limitati i poteri discrezionali del ministro dell'istruzione pubblica per mezzo del Consiglio superiore della pubblica istruzione e delle varie Commissioni. Combatte perciò l'istituzione di una nuova Commissione, che è proposta nell'articolo 4 dell'attuale disegno di legge. Trova ragionevole l'osservazione dell'onorevole Merzario riguardante i sussidi da conferirsi per la costruzione dei locali per le scuole secondarie, giacchè non stima opportuno consacrare alle scuole secondarie destinate alla borghesia dei mezzi indispensabili per l'istruzione primaria.

LUGLI si associa agli onorevoli Merzario e Martini nel deplorare che si vogliano estendere all'istruzione secondaria i favori accordati all'istruzione primaria. Non sa poi comprendere da quali criteri sia stata guidata la Commissione nel graduare gl'interessi da pagarsi secondo l'entità delle somme che i comuni prendono in prestito.

Crede che le disposizioni dell'articolo 6° non avranno altro effetto che di far nascere molte questioni. Proporrà quindi che quell'articolo sia soppresso.

BONARDI risponde agli oratori che hanno fatto degli appunti allo articolo 7, e dimostra l'utilità e l'opportunità delle disposizioni in questo articolo contenute.

Crede che approvandolo, si farà qualche cosa per combattere i convitti e scuole private dirette da corporazioni, abolite soltanto di nome. (Bene!) È dovere dello Stato di sostenere la lotta, e di aiutare chi questa lotta ha già iniziata. (Bravo! Bene!)

MARTINI F. spiega il concetto che aveva precedentemente accennato sui collegi militari e su quelli diretti da ecclesiastici.

Del resto egli aveva fatto una proposta pregiudiziale. È davanti alla Camera un disegno di riordinamento dell'istruzione secondaria: a lui pare che si debba aspettare quell'occasione per disposizioni come quelle contenute nell'articolo 7.

ARCOLEO, della Commissione, in nome della minoranza della Commissione, si riserva di proporre alcuni emendamenti.

FINOCCHIARO APRILE, relatore. Nessun dubbio è sorto intorno alla convenienza di prorogare la legge del 1878.

Di ciò, e della favorevole accoglienza fatta alla proposta che riguarda gli asili infantili, si compiace.

In quanto all'articolo 7 egli ricorda alla Camera che in sostanza esso fu proposto alla Commissione dal ministro della istruzione onorevole Coppino. La Commissione ha accettato quella proposta; e l'oratore ne espone le ragioni. È dovere dello Stato di fare tutto il possibile per migliorare la condizione dell'insegnamento secondario, che si è resa difficile e pericolosa.

Quanto alla pregiudiziale messa innanzi dall'onorevole Martini, dimostra come nessuna contradizione sia tra questo articolo 7 ed il disegno di legge al quale l'onorevole Martini ha fatto allusione.

Riconosce che in materia d'insegnamento prima di tutto occorra preoccuparsi della qualità degli insegnanti; ed a ciò spera che si provvederà in seguito; ma anche i locali hanno la loro importanza, ed è utile che al miglioramento di essi intanto in qualche modo si provveda.

Insiste nelle proposte che ha fatto la Commissione e le raccomanda alla Camera.

Quanto alle considerazioni di ordine finanziario sollevate dall'onorevole Merzario, dichiara alla Camera che la Commissione volle a suo tempo sentire l'avviso dell'onorevole Magliani, di accordo col quale l'onorevole Boselli ha preso impegno di studiare i modi di fare tante economie nel bilancio della istruzione pubblica da bastare a questo nuovo onere.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Nessuna delle obbiezioni oggi sollevate in quest'aula era sfuggita alla sua attenzione. Egli ha tuttavia accettato questo progetto di legge per il fine al quale tende.

Riconosce che provvedendo ad avere locali adatti per le scuole non si è fatto tutto; non si sono provvedute allo Stato tutte le armi per quella lotta dalla quale deve uscire, ed egli confida che uscirà, vittorioso.

Ma anche i locali hanno la loro importanza, ed è perciò che egli accetta l'articolo 7.

Studierà quali economie saranno possibili nel suo bilancio; quantunque in verità quel bilancio sia piuttosto ristretto ed inferiore a quel che dovrebbe essere in uno Stato civile.

Risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Martini; e si riserva di rispondere alle obbiezioni che furono sollevate ad alcuni articoli quando questi articoli verranno in discussione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta termina alle 6.40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 20. — Ieri all'alba alcuni battaglioni eseguirono ricognizioni spingendosi verso Ghinda, le acque di Ailet, Sabarguma e Gumhob, sperando incontrare il nemico. Le ricognizioni rientrarono a mezzodì senza aver trovato alcun abissino.

BERLINO, 20. — Il principe di Napoli ha lasciato qui un'ottima impressione in tutta la famiglia imperiale ed il principe di Bismarck ne fece vivissimi elogi al conte di Launay.

Il principe di Napoli giungerà a Roma, via Gottardo, giovedì mattina alle ore 7.

VIENNA, 20. — La *Neue Freie Presse*, parlando delle dichiarazioni fatte dall'on. Crispi, sabato, alla Camera italiana, dice che l'onorevole ministro svolse un programma schietto ed onesto, un programma di cui gli italiani possono mostrarsi soddisfatti. Soggiunge che l'onorevole Crispi parlò della Francia colla massima moderazione, rimanendo fedele al suo sistema di non dare alla Repubblica nessun motivo di recriminazione.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 20 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 40 96 42½	96 41¼	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	99 45	99 45	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	458 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	611 »	611 »	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2125 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	755 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	505 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	625 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1508 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2115 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1165 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 05
	Parigi	*chèques*	»	»	101 72½
2	Londra	90 g.	»	»	25 56
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 47½, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 96 42½, fine corr.
Az. Banca Generale 674, 674½, 674¾, 675, fine corr. 675¾ fine pross.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1530, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 218, 219½, 222, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 250.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 080.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 193.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.